

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4837 del 01/12/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. S.A.S. DET. DIR. 5/12/2013 N. 2338 . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA 9. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4972 del 01/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. S.A.S. DET. DIR. 5/12/2013 N. 2338 . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA 9. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:

- Determinazione Dirigenziale 05/12/2013 n. 2338 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività in oggetto; determinazione successivamente confluita nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rottofreno (atto n. 15 del 20/12/2013);
- Determinazione Dirigenziale 25/02/2015 n. 357 con la quale la Provincia di Piacenza ha modificato l'autorizzazione di cui sopra, determinazione successivamente confluita nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rottofreno espresso con atto n. 2 del 16/03/2015. La modifica in parola era inerente all'inserimento nell'atto autorizzativo di un ulteriore rifiuto tra quelli già gestiti con le operazioni di recupero (R4) e messa in riserva (R13), nonché delle prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche con acque reflue di dilavamento in uscita da n° 2 sistemi di trattamento, presente presso lo stabilimento e non contemplato nell'autorizzazione precedente;

VISTA la seguente documentazione:

- istanza pervenuta con PEC del 17.10.2016 (assunta al protocollo Arpae al n. 11392 in pari data), tramite lo SUAP del Comune di Rottofreno, con cui la ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. SAS ha chiesto la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata; modifica relativa all'inserimento dei rifiuti di cui ai codici CER 170403/piombo e 170407/metalli misti (ricompresi al punto 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) tra quelli gestiti con le operazioni di recupero (R4) e messa in riserva (R13), fermo restando le quantità in precedenza autorizzate;
- relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE espressa con nota del 17.11.2016 - prot. n. PGPC/2016/12771 - con la quale si comunica che nulla osta alla modifica dell'autorizzazione in argomento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. S.A.S. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), via Calabria n° 9;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di accogliere** l'istanza della ditta **CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. SAS** (COD. FISC 00902380336) e conseguentemente di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. 05/12/2013, n. 2338, per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), loc. Cattagnina, via Calabria 9 (che è anche sede legale);
2. **di modificare** l'atto D.D. 05/12/2013, n. 2338, sostituendo la lettera a) del punto 3. della parte dispositiva del provvedimento (parte "rifiuti") con la seguente:
 - " a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
 - 3.1** - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 160117, 170405, 191202, 200140) stoccaggio istantaneo 650 t. – stoccaggio annuo 11.500 t./anno;
 - 3.2** - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 2.500 t./anno;
 - 3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.2** – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (CER 160117), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.6** – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.14** – scaglie di laminazione e stampaggio (CER 120101), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
 - 5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno; "
3. **di dare atto** che:

- resta confermato quanto contenuto nell'atto rilasciato dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale 05/12/2013, n. 2338, successivamente modificato con Det. Dir. 25/02/2015 n. 357 per la parte non oggetto di sostituzione/modifica come sopra;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.